



Associazione "Salvo D'Acquisto"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Via Padre Serafino Sanna, n. 2 - 09096 - **SANTA GIUSTA (OR)**

Cell. 3463229306 - C.F. 90036800952 - P.IVA 01155110958

E-mail: info@salvodacquisto.org - E-mail: presidente@pec.salvodacquisto.org



MODIFICA STATUTO

**Approvato dall'assemblea dei soci
con deliberazione in data**

28 FEBBRAIO 2025



IL PRESIDENTE
(Pietro Paolo Erbi)

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ODV Salvo D'Acquisto – Servo di Dio – Martire della Carità"

Titolo I Profili generali

Art. 1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, l'Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta denominata "ODV Salvo D'Acquisto – Servo di Dio – Martire della Carità", di seguito indicata anche come "Associazione"; l'Associazione potrà far uso della denominazione abbreviata "ODV Salvo D'Acquisto".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Santa Giusta. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Sardegna e potrà agire anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e settori di attività

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore di terzi e dei propri associati.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. Lo sport dilettantistico verrà effettuato tra le attività di maggior sviluppo e promozione dell'aggregazione sociale. Tali attività hanno la finalità di promuovere la formazione psicofisica e morale di terzi e dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese.
- b. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa un posto di

ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'Associazione tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

- c. Promuovere lo sport;
- d. sviluppare la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
- e. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- f. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- g. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- h. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- i. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- j. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale e in quello dell'handicap e della protezione civile;
- k. assumere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici al fine del miglioramento delle condizioni di vita;
- l. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Organizzazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. Aggregazione sociale – scambio intra ed intergenerazionale;
- b. Assistenza sociale – socio sanitaria;
- c. Beneficenza;
- d. Istruzione;
- e. Formazione;
- f. Sport dilettantistico;
- g. Spettacolo;
- h. Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico;
- i. Tutela dei diritti civili;
- j. Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva;
- k. Attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;
- l. Attività ricreativa rivolta ai soli soci, effettuata negli immobili in uso all'Associazione, anche mediante l'ausilio di un punto di ristoro;
- m. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- n. gestire servizi sanitari per ammalati e feriti anche con l'utilizzo di mezzi soccorso;
- o. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- p. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- q. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;
- r. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
- s. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- t. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- u. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- v. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

- w. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - x. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - y. partecipare al servizio civile nazionale;
 - z. partecipare alle attività di salvataggio a mare e soccorso speciale;
 - aa. istituire un centro servizi di consulenza multidisciplinare;
 - bb. promuovere ed organizzare corsi e conferenze;
 - cc. promuovere ed organizzare eventi sportivi, ricreativi o di spettacolo.
 - dd. creare e gestire uno o più siti internet di carattere sociale, formativo e informativo;
 - ee. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
 3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Convenzioni

Al fine dello svolgimento delle proprie attività l'Associazione, ai sensi dell'Art. 56 Comma 1 del D.L. 117 del 2017, può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Direttivo dopo aver stabilito norme e modalità di attuazione delle convenzioni delibera riguardo la stipula delle stesse. Le convenzioni così approvate vengono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 5 – Norme aggiuntive riguardanti l'attività sportiva

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive CIO Comitato Internazionale Olimpico del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale sia internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.
2. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
3. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
4. L'Associazione potrà suddividere il settore sport in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa i problemi e i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato a maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.



Titolo II

Soci e norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 – I Soci

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.
2. Fermo restando il principio secondo il quale l'Associazione ammette senza alcun tipo di discriminazione riguardante il genere, le peculiarità personali, sociali, professionali o l'appartenenza etnica, religiosa o politica, possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile, nonché sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni tipo d'illecito sportivo e da qualsivoglia esternazione pubblica lesiva della dignità dell'Associazione, dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi;
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle ODV.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
6. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
7. I Soci, aventi tutti gli stessi diritti, si distinguono in 5 categorie:
 - a. soci fondatori: coloro che partecipano alla fondazione dell'Associazione;
 - b. soci ordinari: coloro che ammessi secondo le modalità di cui all'Art. 8, accettano totalmente il presente statuto e si impegnano per il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per le attività proprie dei soci soccorritori di cui al comma e.
 - c. soci sostenitori: coloro che limitano la loro partecipazione ad alcune iniziative o contribuiscono solo finanziariamente agli scopi dell'Associazione;
 - d. soci onorari: coloro che, per particolari meriti vengono ammessi all'Associazione con delibera del Consiglio direttivo.
 - e. soci soccorritori: coloro che, oltre all'essere soci ordinari ai sensi del comma b del presente articolo, hanno raggiunto la maggiore età, hanno accettato i regolamenti dell'Associazione riguardanti le attività di loro competenza, hanno frequentato il corso di preparazione predisposto dall'Associazione e superato gli esami volti alla verifica delle competenze teoriche e pratiche acquisite. Essi saranno altresì in possesso degli specifici attestati rilasciati dagli enti preposti qualora richiesti per lo svolgimento dei servizi.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta specifica domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente accetta le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, e si impegna ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. la qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.

Art.9 - Diritti

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di richiesta di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Art.10 - Doveri

1. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
 - b. essere in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c. non compiere atti incompatibili con gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - e. usare in ogni occasione, cortesia e disponibilità;
 - f. mantenere in ogni occasione un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri soci;
2. doveri specifici dei soci soccorritori
 - a. usare in ogni occasione, un atteggiamento professionale con gli assistiti, i loro parenti e/o terzi a loro vicini;
 - b. non agire in alcun modo al di fuori delle proprie competenze certificate;
 - c. curare in ogni occasione la propria preparazione generale riguardo le attività svolte;
 - d. non divulgare informazioni personali apprese durante lo svolgimento del servizio;

- e. durante il servizio, usare sempre le competenze ed adottare le tecniche apprese durante i corsi di formazione;
 - f. non assentarsi dai turni di servizio ingiustificatamente e/o causando disagi;
 - g. in riferimento al ruolo ricoperto nell'Associazione, non agire al di fuori delle competenze assegnate o usurpando i ruoli del Consiglio Direttivo e del Presidente.
3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso per dimissioni, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.
2. L'associato dovrà essere escluso dall'Associazione per:
- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni morali di qualsivoglia natura o materiali (esclusi quelli non derivanti da volontà personale).
 - d. Mancato pagamento della quota associativa.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato **per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso** l'associato escluso può proporre appello al collegio arbitrale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività

prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.14 – Assicurazioni per i volontari

1. L'Associazione assicura i suoi soci contro i rischi derivanti da Infortunio, Malattia e Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'Art 18 del D.L. 117 del 2017.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, i soci soccorritori, in riferimento alle attività esercitate nel servizio di ambulanza/soccorso/assistenza sono assicurati da ulteriore, specifica, polizza atta alla copertura dei rischi derivanti dall'attività.

Titolo IV Organi sociali

Art.15 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - f. il Collegio Arbitrale (Collegio dei probiviri);
 - g. il Collegio dei revisori dei conti.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;



- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o sms almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea in seconda convocazione dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo l'assemblea in prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - eleggere il collegio dei revisori dei conti;
 - eleggere il collegio arbitrale (collegio dei probiviri)
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.18 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.19 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati iscritti da meno di 3 (tre) mesi nel libro dei soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e/o di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto dell'associato minorenni dovrà essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 9 (nove) membri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. (abrogato)
5. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società sportive ed in associazioni nell'ambito delle stesse discipline e scopi, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
6. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Art.21 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese;
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 6 (sei) giorni dalla richiesta e alla riunione entro 5 giorni dalla convocazione.
3. La convocazione dovrà essere fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con comunicazione scritta tramite raccomandata, e-mail, messaggio telefonico e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti (il consiglio direttivo composto da soli tre membri è legalmente costituito alla presenza di tutti i tre consiglieri), e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - o. Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 25 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Direttivo, con firma singola sino a € 1.000,00 (mille/00), per importi superiori è necessaria la firma congiunta del presidente; al presidente viene attribuita, sempre in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, facoltà di operare con firma singola per tutte le operazioni senza alcuna limitazione di importo.
- Provvede, previa delibera del direttivo, alla sottoscrizione di contratti di apertura conti correnti presso istituti di credito e/o Uffici Postali e a compiere tutte le operazioni ordinarie amministrative relative a tali contratti.

Art. 26 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo – finanziario. Esso è formato da (3) tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra le persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli Artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile;
2. Il Collegio rimane in carica per quattro esercizi per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Il collegio dei revisori, almeno trimestralmente, verifica la tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativa ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito registro.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti non sostituisce e non è contemplata gli obblighi derivanti dagli artt. 30 e 31 del CTS. Esso ha l'onere della verifica economica e finanziaria interna all'organizzazione anche in assenza delle condizioni minime previste dagli artt. 30 e 31 del CTS.

Art. 27 – Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" secondo la procedura disposta dallo statuto e dai regolamenti dell'Associazione;
2. La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti;
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo dal presidente della corte di appello competente per territorio il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.28 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.29 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoriamente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.30 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - g. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 31 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione è obbligatoriamente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il dovere di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 32 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 33 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;

- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 34 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
 - d. contributi d'organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rendite patrimoniali;
 - g. attività di raccolta fondi;
 - h. rimborsi derivanti da bandi e convenzioni;
 - i. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. i fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria che superi l'importo di € 1.000,00 (mille/00) è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.

Art. 36 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il bilancio di esercizio è composto dal bilancio preventivo e consuntivo.

5. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, e i lasciti ricevuti.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 38 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 39 – Azioni di responsabilità

1. L'Associazione risponde con il proprio capitale verso le obbligazioni da essa validamente assunte.
2. L'Associazione si riserva il diritto di citare in giudizio e richiedere danni materiali e/o morali nei confronti di chiunque, privo di titolo validamente assegnato dal Consiglio Direttivo, assuma obbligazioni, stipuli accordi o intraprenda in azioni di qualsiasi natura, in nome o per conto dell'Associazione.

Art. 40 – Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative che tutelino la stessa dai danni derivanti dalle responsabilità contrattuali o extra contrattuali legate alle attività dalla stessa svolte.

Art. 41 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERAZIONE IN DATA 28.02.2025



Il Presidente
Pietro Paolo Erbini



Associazione "Salvo D'Acquisto"

ODV

Via Padre Serafino Sanna, n. 2 – 09096 - **SANTA GIUSTA**

Cell. 3463229306 - C.F. 90036800952 - P.IVA 01155110958

E-mail presidente@salvodacquisto.org - pec: presidente@pec.salvodacquisto.org

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Pietro Paolo Erbi - Presidente	X		Domenico Armas	X	
Antonello Pala	X				
Efisio Palmas	X				
Donatella Pirastu	X				
Massimo Santona	X				
Caboni Bibiana	X				
TOTALE				7	

Il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 20,00 in Santa Giusta presso la sala polifunzionale del Centro Civico sito in Piazza Othoca snc, si è riunita la assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Salvo D'Acquisto", convocato per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Ulteriore adeguamento statuto ODV a seguito di verifica.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Salvo D'Acquisto Pietro Paolo Erbi
Redige il verbale della seduta la Segretaria Efisia Palmas.

Sono presenti alla riunione n. 74 Associati.

Prende la parola il Presidente Pietro Paolo Erbi, spiegando all'Assemblea il punto all'ordine del giorno:

In seguito alla verifica sulla documentazione trasmessa sulla piattaforma RUNTS in data 11.01.2025, è emersa un'ulteriore necessità di correzione dello statuto in quanto nella precedente correzione per errore materiale non è stato adeguato l'articolo 28 comma 2 il quale prevedeva disposizioni in contrasto con il codice del terzo settore.

Alla luce di quanto detto si rende necessaria un'ulteriore variazione dello statuto.

L'articolo 28 comma 2 è così modificato:

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, ~~il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica~~

si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

Per una maggior chiarezza si ricorda quanto deliberato nella precedente assemblea e si riporta integralmente anche il precedente verbale.

Estratto dal verbale dell'assemblea del 03.01.2025

In seguito alla richiesta di variazione della forma dell'Associazione da APS a ODV di cui alla deliberazione del 20 novembre 2024 è stata avviata un'istruttoria in riferimento alla pratica presentata. Durante le verifiche effettuate sono emerse alcune criticità in riferimento ai contenuti dello statuto ed alla compilazione dell'istanza.

Al fine di poter procedere alla corretta iscrizione come ODV (forma associativa maggiormente adatta alle attività attuali dell'Associazione che, dall'autunno 2020, di fatto già accantonata l'attività sportiva dilettantistica, si è invece incentrata sull'operatività di carattere sociale/assistenziale con servizio ambulanza. Detta mutazione operativa ha reso disfunzionale la forma dell'APS. Precedentemente scelta per via della molteplicità delle attività associative non più esercitate.), si rende necessaria un'ulteriore modifica statutaria per adeguare lo statuto alle disposizioni di legge ed correggere alcuni punti non espressi con chiarezza. Il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande, non ce ne sono, quindi si passa alla votazione in riferimento agli articoli da modificare.

Adeguamenti allo statuto richiesti in fase di verifica

1. Art. 1 - Il nome dell'associazione dev'essere unico e deve contenere la specifica "ODV", pertanto è stato eliminato il nome della preesistente "Divisione Soccorso Salvo D'Acquisto" originariamente utilizzato per individuare la nuova attività esercitata dall'Associazione. In futuro, anche per le attività della Divisione Soccorso verrà utilizzato il solo nome "ODV Salvo D'Acquisto". In virtù di quanto sopra espresso l'articolo 1 comma 1 dello statuto è stato così modificato:

"Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, ~~f~~Associazionel'Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta denominata "ODV Salvo D'Acquisto - Servo di Dio - Martire della Carità", di seguito indicata anche come "Associazione"; l'Associazione potrà far uso della denominazione abbreviata "~~Associazione Salvo D'Acquisto - ASD - OdV - ETS~~", ~~l'Associazione, riguardo i soli servizi svolti dai soci soccorritori, potrà far uso della denominazione~~ "Divisione Soccorso - ODV Salvo D'Acquisto"."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

2. Art. 7, comma 5, lettera e, art. 7, comma 6, art. 9 comma 2 e art. 19 comma 3 - Gli articoli evidenziati portavano ad una disomogeneità nei diritti dei soci. Nello specifico il voto ai minori era impedito in contrasto con la giurisprudenza ed appariva una discrasia tra i diritti in capo ai diversi soci. Per effetto di quanto specificato lo statuto è stato modificato ed ora prevede espressamente il diritto di voto dei minori, diritto esercitato dal genitore ed è stata rimarcata l'omogeneità dei diritti in capo ai soci. In oltre l'articolo 7 conteneva un errore formale nella numerazione dei singoli commi. Sebbene non richiesto la modifica va a correggere anche detto errore. Gli articoli modificati sono i seguenti:

I. l'articolo 7 comma 5 (corretto in comma 7) è così modificato:

"I Soci, aventi tutti gli stessi diritti, si distinguono in 5 categorie:

- a. soci fondatori: coloro che partecipano alla fondazione dell'Associazione;
- b. soci ordinari: coloro che ammessi secondo le modalità di cui all'Art. 8, accettano totalmente il presente statuto e si impegnano per il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per le attività proprie dei soci soccorritori di cui al comma e.
- c. soci sostenitori: coloro che limitano la loro partecipazione ad alcune iniziative o contribuiscono solo finanziariamente agli scopi dell'Associazione;
- d. soci onorari: coloro che, per particolari meriti vengono ammessi all'Associazione con delibera del Consiglio direttivo.
- e. soci soccorritori: coloro che, oltre all'essere soci ordinari ai sensi del comma b del presente articolo, hanno raggiunto la maggiore età, hanno accettato i regolamenti dell'Associazione riguardanti le attività di loro competenza, hanno frequentato il corso di preparazione predisposto dall'Associazione e superato gli esami volti alla verifica delle competenze teoriche e pratiche acquisite. Essi saranno altresì in possesso degli specifici attestati rilasciati dagli enti preposti qualora richiesti per lo svolgimento dei servizi."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

II. l'articolo 9 comma 2 è così modificato:

"L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, ~~fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.19, c.2, del presente Statuto.~~"

L'assemblea approva la modifica dell'articolo.

III. l'articolo 19 comma 3 è così modificato:

~~"Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.~~

Il diritto di voto dell'associato minorenni dovrà essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

3. Articolo 13 comma 3 - Il numero dei lavoratori eventualmente presenti non può superare il 50% dei volontari. L'articolo conteneva un'ulteriore specificazione riferita al 5% del numero dei soci. Detta previsione potrebbe aberrare il corretto calcolo del numero massimo dei lavoratori, pertanto detta previsione verrà abrogata in toto.

L'articolo 13 comma 3 è così modificato:

"L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ~~anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e esclusivamente nei limiti necessari al perseguimento delle finalità suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.~~ In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

4. Articoli 20 e 21 - lo statuto non specificava che i componenti del consiglio direttivo dovessero essere individuati esclusivamente tra gli iscritti. Lo statuto è stato integrato con un'indicazione che impone l'eleggibilità dei soli soci.

L'articolo 20 è stato integrato dal seguente comma 6:

"I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo e l'introduzione del nuovo comma 6.

5. Articolo 20 comma 4 - lo statuto prevedeva l'istituto della cooptazione in riferimento ai membri del consiglio direttivo. Detta previsione non è più attuabile. Al fine di poter adeguare lo statuto detta previsione ed il relativo comma 4 del citato articolo sono stati abrogati.

L'Assemblea approva l'abrogazione del comma 4 e la conseguente modifica dell'articolo.

6. Articolo 15 comma 1 lettera g e articolo 26 - Il testo degli articoli induceva una non chiara attribuzione di ruoli in capo al collegio dei revisori e poteva lasciar ipotizzare l'eventualità in riferimento alla nomina degli organismi di controllo e di revisione previsti, ed obbligatori, ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS. L'adeguamento è stato incentrato sulla specificazione dell'obbligatorietà di nomina degli organismi di controllo e revisione al verificarsi delle casistiche riportate dalla normativa e sono state definite le caratteristiche del collegio dei revisori.

I. l'articolo 29 comma 1 è così modificato:

"L'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoriamente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

II. L'articolo 31 comma 1 è stato così modificato:

"L'organo di revisione, ~~qualora nominato~~, è obbligatoriamente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

III. L'articolo 31 comma 3 è stato così modificato:

"L'organo di revisione ha il compito dovere di esercitare la revisione legale dei conti."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

IV. L'articolo 26 è stato integrato dal seguente comma 3:

"Il Collegio dei Revisori dei Conti non sostituisce e non è contempla gli obblighi derivanti dagli artt. 30 e 31 del CTS. Esso ha l'onere della verifica economica e finanziaria interna all'organizzazione anche in assenza delle condizioni minime previste dagli artt. 30 e 31 del CTS."

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo e l'introduzione del nuovo 3.

7. Articolo 38 - lo statuto prevedeva, in due diversi articoli, 18 e 38, due diverse tipologie di maggioranza in riferimento alle modifiche statutarie. Nello specifico l'art. 38 prevedeva una maggioranza assoluta non richiesta dall'art. 18. Per superare detta disomogeneità, anche al fine di poter rendere maggiormente dinamico il funzionamento dell'associazione, è stata abrogata la necessità di disporre della maggioranza assoluta dei soci. È stata effettuata, inoltre, una correzione grammaticale.

L'articolo 38 è stato così modificato:

"Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea ~~da~~ uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea ~~con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.~~"

L'Assemblea approva la modifica dell'articolo.

8. La più attenta revisione dello statuto ha fatto emergere alcune incoerenze nella numerazione dei commi, l'imprecisa specificazione nell'intestazione, alcune incoerenze nella formattazione degli elenchi numerati ed alcuni errori grammaticali.

Le correzioni formali hanno riguardato:

- l'intestazione;
- la formattazione nello stile della numerazione dell'art. 2 comma 4;
- la formattazione nello stile della numerazione dell'art. 3 commi 1 - 2 - 3 - 4 e la loro corretta numerazione;

- l'art. 7 comma 3 riportava la denominazione O. di V. che per coerenza è stata corretta in ODV;
- la numerazione dei commi dell'art. 8 che saltava dal 4 al 6;
- l'art. 10 comma 1 lettera c dove "della Associazione" è stato corretto con "dell'Associazione";
- la formattazione nello stile della numerazione dell'art. 11;
- la numerazione dei commi dell'art. 21 che dal 4 ritornava al 2 generando numeri duplicati;

L'Assemblea approva le citate correzioni statutarie.

Tutte le variazioni apportate allo statuto sono state puntualmente indicate nel testo coordinato che, per maggior chiarezza, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ringrazia i presenti e comunica che quest'ultima modifica allo statuto è stata approvata e si procederà agli adempimenti richiesti.

L'Assemblea termina alle ore 21,30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Delmas Epifore

IL PRESIDENTE

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Oristano

6 MAR. 2025

Reg.to n° 139 Serie 3

Euro=€

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore provinciale

Tito

